



## IL NUOVO ESAME DI STATO

Che cosa cambia esattamente con la nuova legge sugli esami di stato? Un commento e un confronto col testo del 1997

### **Scheda a cura della FLC Cgil agosto 2006**

(NB: per ragioni di natura sinottica abbiamo talvolta spostato o talvolta spezzato alcuni commi o articoli dei due testi di legge. Inoltre abbiamo preferito trascrivere in corsivo le parti sostitutive del vecchio testo e in grassetto tutte le novità.)

<b>Il nuovo disegno di legge (Fioroni)</b>	<b>La legge n. 425 10 dicembre 1997 (Berlinguer)</b>	<b>Commento</b>
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 1</b></p> <p><b>Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore</b></p> <p>1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.</p> <p>2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,</p>	<p>Il nuovo testo non interviene sull'articolo 1 del testo finora in vigore. Ciò significa che non vengono alterati obiettivi e finalità dell'esame, in particolare, in relazione al valore legale del titolo di studio finora in vigore. Il senso è riconfermato ( si vedrà in seguito) dall'abrogazione totale, contenuta nelle norme finali, dell'articolo relativo all'esame di stato così come si configurava nel decreto 226/2005 sul secondo ciclo.</p>

	<p>della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.</p> <p>3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:</p> <p>a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;</p> <p>b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica Istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.</p>	
<p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p><b>Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame</b></p> <p><b>1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 sono sostituiti dai seguenti:</b></p>		<p>Con questo articolo si introduce la parte più propriamente emendativa delle norme finora in vigore che si esercita in particolare sugli articoli 2, 3 e 4 della legge del 1997. Se ne deduce anche il mantenimento del testo del 1997 come testo base delle nuove norme sugli esami di Stato.</p>
<p><b>“ARTICOLO 2</b></p> <p><b>Ammissione</b></p> <p><i>1. All'esame di Stato sono ammessi:</i></p> <p><i>a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo</i></p>	<p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p><b>Ammissione</b></p> <p>1. All'esame di Stato sono ammessi:</p> <p>a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di</p>	<p>Scontato il nuovo riferimento alle scuole paritarie, disciplinate anche ai fini dell'esame con leggi successive (nel 1997 la legge di parità scolastica</p>

<p><i>anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, e che abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;</i></p> <p><i>b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27.</i></p> <p><i>2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore, e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche</i></p>	<p>corso;</p> <p>c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;</p> <p>b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5</p> <p>d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.</p> <p>4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.</p>	<p>ancora non c'era), la norma restaura il principio dell'ammissione all'esame che prima era automatico (bastava aver frequentato l'ultimo anno). La scelta è opinabile dal momento che si prevede anche un credito per il curriculum scolastico e comunque ci sembra francamente eccessivo, irrealistico ed anche foriero di possibili "falsificazioni" nelle certificazioni l'obbligo di aver "saldato" tutti, ma proprio tutti, i precedenti debiti formativi.</p> <p>Viene riformulata in termini più rigorosi la norma che consentiva ai cosiddetti "ottisti" ( coloro che avevano la media dell'otto) del penultimo anno di saltare la classe terminale e di accedere direttamente all'esame di Stato. Ora si richiede anche una media del sette negli anni precedenti. Si tratta di una misura di rigore che si è resa necessaria alla luce di un'esplosione di medie dell'otto nelle scuole non statali, che non ha potuto non sollevare sospetti su forme mascherate di "due anni in uno".</p> <p>Viene invece tolto qualsiasi riferimento alla leva militare come motivo d'anticipo, presumibilmente perché la leva obbligatoria è stata</p>
---	--	--

<p><b>disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.</b></p> <p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.</p> <p><b>4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche</b></p>	<p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.</p> <p>2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli</p>	<p>abolita.</p> <p>Nessuna modifica per quanto riguarda questi aspetti relativi alla situazione dei candidati esterni,</p> <p>Si precisano meglio e, come si può vedere dal confronto tra i due testi, con forte rigore le condizioni di ammissione dei candidati esterni. I quali tuttavia continuano a potersi iscrivere ai fini dell'esame non solo presso le scuole</p>
---	---	---

<p><b>statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella Provincia, nella Regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.</b></p> <p><b>5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.</b></p> <p><b>6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di</b></p>	<p>studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali</p>	<p>statali ma anche presso quelle paritarie, cosa assai discutibile trattandosi di un esame, per l'appunto, di Stato.</p> <p>Si conferma una prassi dimenticata nel testo precedente ma normata comunemente da norme emesse anno per anno.</p> <p>Si estende anche ai cittadini extracomunitari la possibilità di partecipare come esterni agli esami di Stato, previa naturalmente la procedura di verifica e ammissione. Si tratta di una misura che semplifica la possibilità per questi cittadini di far valere</p>
---	---	---

<p><b>candidati esterni.</b></p> <p><b>7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.</b></p>	<p>5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.</p>	<p>le proprie conoscenze reali prescindendo dalle difficoltà burocratiche legate all'equipollenza dei titoli, spesso non definibile.</p> <p>Si adegua alla nuova situazione derivata dalla soppressione degli istituti e delle scuole magistrali (2001) l'estensione dell'anticipo per gli "ottisti" agli altri esami ormai ridotti a esami di qualifica professionale o per maestro d'arte.</p>
<p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p><b>Contenuto ed esito dell'esame</b></p> <p><i>L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il</i></p>	<p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p><b>Contenuto ed esito dell'esame</b></p> <p>1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il</p>	<p>Le prove d'esame mantenute nel numero di tre prove scritte e un colloquio vengono riportate al loro carattere originario. Il testo relativo alla prima, che non aveva ricevuto modifica, è esattamente ancora quello 1997, per la seconda si introduce la possibilità (negli istituti tecnici professionali e d'arte e nei licei artistici) che si tratti anche di una prova di laboratorio, che può</p>

<p><i>corso di studio.</i></p> <p><b><i>Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.</i></b></p> <p><i>2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro</i></p>	<p>corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.</p> <p>2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della</p>	<p>richiedere anche più giorni di tempo. La terza prova viene restituita esplicitamente all'autonomia delle scuole, dissipando ogni dubbio rispetto alle intenzioni del precedente Ministero di trasformarla invece in una prova di valutazione globale della scuola attraverso una sua predisposizione nazionale da parte dell'INVALSI.</p> <p>Il Ministro, in base ad una formulazione già adottata dal precedente ministro Moratti, si assume la responsabilità della scelta dei testi relativi alle prime due prove.</p>
--	--	--

<p><i>della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.</i></p>	<p>Pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.</p>	
<p><i>3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.</i></p>	<p>3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.</p>	<p>Nessuna modifica per quel che riguarda il carattere del colloquio.</p>
<p><i>4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.</i></p>	<p>4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.</p>	<p>Nessuna modifica neppure per quel che riguarda la lingua usata</p>
	<p>5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.</p>	<p>Non si fa più alcun riferimento alle prove in francese per la scuole della Valle d'Aosta. Una dimenticanza o una scelta?</p>
<p><i>5.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto</i></p>	<p>6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto</p>	<p>Pur restando nell'ambito di una valutazione in centesimi viene modificata la distribuzione dei punteggio nel voto d'esame: in</p>

<p><i>finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di <b>30</b> per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di <b>25 punti</b>. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.</i></p> <p><i>6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e <b>successive modifiche ed integrazioni.</b></i></p> <p><i>7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per</i></p>	<p>finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.</p> <p>7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per</p>	<p>particolare viene "rivalutato" il credito al percorso scolastico da 20 a 25 e viene ridotto il peso della prova orale da 35 a 30. Resta inalterato il peso delle prove scritte (45/100). L'applicazione dei nuovi punteggi sarà graduale (vedi art. 3 della nuova legge)</p> <p>Nessuna novità per gli alunni diversamente abili fatto salvo il riferimento all'aggiornamento della legislazione di base.</p> <p>Resta confermata la possibilità della sessione</p>
--	---	--

<p>cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.</p>	<p>cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.</p>	<p>suppletiva per i candidati ammalati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione e sede di esame</b></p> <p>1. La commissione di esame di Stato è composta <b>da non più di sei commissari</b>, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie <b>di esame</b> affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, <b>di natura non regolamentare</b>, del Ministro della Pubblica Istruzione. <b>La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.</b></p> <p>2. <b>Ogni due classi</b> sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a <b>tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione e sede d'esame</b></p> <p>1. La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica Istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.</p> <p>2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro.</p>	<p>Inutile nascondere che intorno alle questione della composizione delle commissioni ruotavano le polemiche ed anche le questioni che hanno reso urgente rivedere la normativa degli esami. La composizione tutta interna voluta, per esigenze di spesa, da parte dei precedenti Ministri dell'Istruzione e del Tesoro Moratti e Tremonti riduceva l'esame ad una superflua prova in più per docenti che già avevano avuto modo di valutare ampiamente gli alunni e rischiava di avallare una progressiva svalutazione del titolo rilasciato. Si torna d una commissione per il 50% esterna, ma il numero dei commissari può essere al massimo 6 e non anche 8 come era prima.</p> <p>Ogni commissione avrà un presidente tutto per sé. Con le misure Moratti-Tremoni i presidenti di commissione erano ridotti a uno per scuola che doveva seguire i lavori di un numero imprecisato di commissioni. Con la modifica introdotta ogni presidente seguirà due classi, così come i commissari esterni. Si</p>

<p><b>Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.</b></p> <p>3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità <b>determinati, secondo il seguente ordine, tra:</b></p> <p><b>a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili ;</b></p> <p><b>b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;</b></p> <p><b>c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;</b></p> <p><b>d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche</b></p>	<p>Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni.. (continua)</p>	<p>precisa che tra i commissari devono esservi i docenti delle discipline relative alle prove due prove scritte. Si conferma il numero massimo di 35 candidati per classe (70 per commissione) contenuto già nel testo del '97 al comma 4.</p> <p>Pur confermando la rosa entro cui attingere per il compito di presidente di commissione, viene data una disposizione più tassativa rispetto all'ordine da seguire nella nomina. L'asse adottato sembra privilegiare secondo una precisa scala gerarchica il personale interno alla scuola rispetto a quello esterno, mentre per il personale già in pensione vengono ridotti gli anni di allontanamento dall'insegnamento attivo.</p>
--	--	---



<p><i>due anni precedenti.</i></p> <p>8. <i>Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.</i></p> <p>9. <i>I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, <b>fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati</b>; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni <b>possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati</b></i></p>	<p>3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.</p> <p>4. A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.</p>	<p>Nessuna novità sulle procedure di correzione delle prove.</p> <p>Si introduce il principio (già previsto dal decreto 226/2006) per cui una volta raggiunto il limite di 35 candidati per ospitare ulteriori candidati esterni si ricorra ad una commissione apposita, la quale però deve essere istituita obbligatoriamente presso scuole statali e formata completamente di docenti statali. La cosa è sicuramente valida in sé., ma dal nostro punto di vista è assolutamente discutibile che anche al di sotto dei 35 candidati i candidati esterni possano sostenere l'esame di Stato con docenti non di Stato.</p>
---	--	--

<p><b>esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.</b></p> <p><b>10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari, e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis</b></p>	<p>5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.</p>	<p>A partire dal prossimo contratto collettivo nazionale anche i compensi dei commissari d'esame e dei presidenti saranno contrattati. E' una importante novità. Nel frattempo le misure di compenso saranno oggetto di un decreto congiunto dei Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Economia e Finanze. Va detto che il CCNL è scaduto a gennaio e quindi siamo in fase di rinnovo, per la quale, quindi, occorrerà prevedere anche questa voce.</p>
--	---	---

<p><b>comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, è a carico dello Stato.</b></p> <p>11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e <b>paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27. Sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.</b></p> <p>12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva.</p>	<p>6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.</p>	<p>Relativamente alle sedi di esame il testo del '97 viene aggiornato comprendendo tra le sedi di esame gli istituti paritari ( ma la cosa era già stata aggiornata con norme successive all'istituzione sulla parità). Una misura scontata e già attuata in conseguenza della legge sulla parità scolastica, così come sede di esame continuano ad essere le scuole pareggiate e legalmente riconosciute anche non paritarie ( che avevano mantenuto il regime con commissari al 50% esterni anche con le norme Moratti-Tremonti). Un po' meno scontato è il fatto che sede per i candidati esterni possa essere una scuola paritaria e non solo una scuola di Stato.</p>
---	--	--

<b>ARTICOLO 5</b>	
<b>Credito scolastico</b>	
<p>1. Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.</p> <p>2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.</p> <p>3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura</p>	<p>L'articolo in questione è uno di quelli che non risulta modificato dall'art.1 della nuova legge. Eppure una modifica dovrebbe esserci: è quella che riguarda il punteggio per i "crediti progressivi" che come abbiamo visto è stato portato da un massimo di 20 punti ad un massimo di 25. La mancata modifica di questo articolo apre una contraddizione nel testo che per una parte continua a basarsi sulle norme del 1997 e per un'altra definisce nuove norme. In relazione a questo punto perciò il testo andrà sicuramente corretto o emendato.</p>

	<p>ottenuta nell'ultimo anno frequentato.</p> <p>4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Certificazioni</b></p> <p>1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.</p>	<p>Nessuna modifica all'argomento certificazioni.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute</b></p> <p>1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie</p>	<p>Nessuna novità anche su questo articolo.</p>

	<p>classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.</p>	
<p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p><b>Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione postsecondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza</b></p> <p><b>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e per quanto riguarda le lettere a), b) e c) del presente articolo su proposta del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi relativi a:</b></p> <p><b>a) realizzare appositi percorsi di orientamento</b></p>		<p>Con questo articolo si entra nella parte totalmente nuova del disegno di legge. L'argomento è sostanzialmente quello del raccordo tra scuola e università, argomento delicato sia per il metodo che per il merito.</p> <p>Nel metodo, si vede già dal titolo, si fa ricorso a una delega che consenta di emanare decreti sui diversi aspetti della questione.</p> <p>Nel merito l'idea è quella di uno scambio di esperienze e di "lavoro" tra università e scuola, all'ultimo anno di quest'ultima, al fine dell'orientamento degli studenti.</p>

<p><b>finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</b></p> <p><b>b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto;</b></p> <p><b>c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;</b></p> <p><b>d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.</b></p> <p><b>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</b></p> <p><b>a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e</b></p>		<p>In particolare si individua la seguente operatività:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) inserimento di attività specifiche nell'ultimo anno</li><li>2) partecipazione degli istituti secondari superiori all'elaborazione delle prove di selezione per l'accesso</li></ol>
--	--	---

<p><b>dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;</b></p> <p><b>b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;</b></p> <p><b>c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.264 sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;</b></p> <p><b>d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi,</b></p>		<p>all'università o all'AFAM</p> <p>3) considerazione dei risultati scolastici nei punteggi per l'accesso all'università e all'AFAM ( ma solo per i migliori!)</p> <p>4) istituzione di incentivi economici per la prosecuzione degli studi.</p> <p>Il tutto ( tranne gli incentivi economici) non dovrebbe comportare nuovi oneri per lo stato.</p> <p>E' positivo che si preveda un raccordo tra la scuola e l'università e l'AFAM, ma allo stesso tempo l'orientamento non può essere rivolto solo all'università.</p> <p>Inoltre nel momento in cui si attuerà la delega andranno prese in considerazione numerose contraddizioni, come, per esempio, il fatto che gli studenti debbano continuare a sostenere un esame di uscita dalla scuola secondaria superiore (l'esame di Stato) e uno in entrata all'università (le prove di superamento del numero chiuso tendono a configurarsi sempre più come un esame a tutti gli effetti).</p>
---	--	---

<p><b>anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.</b></p> <p><b>3. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) e del comma 2, lettere a), b) e c) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</b></p> <p><b>4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) è destinata la somma di euro 5.000.000,00.</b></p> <p><b>5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi criteri direttivi e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.</b></p>		
<p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p><b>Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni</b></p> <p><b>1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi,</b></p>	<p><b>ARTICOLO 8</b></p> <p><b>Disposizioni finali</b></p> <p>1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento</p>	<p>Il comma 1 del nuovo testo introduce la già accennata gradualità nell'applicazione dei crediti scolastici legati al profitto dell'alunno nel corso degli ultimi tre anni. La gradualità si rende necessaria a tutela della</p>

<p><b>relativamente ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti.</b></p> <p><b>2. Sono abrogati: l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 2 dicembre 2001, n.448; l'articolo 13, comma 4 e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286. (continua)</b></p>	<p>può essere comunque emanato.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.</p> <p>3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.</p> <p>4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.</p>	<p>trasparenza nei confronti degli alunni che non possono trovarsi "riscritte le regole del gioco a gioco già iniziato"</p> <p>Si arriva dunque alle abrogazioni (finalmente!). Viene abrogata in primo luogo la norma della finanziaria 2002 con cui si "internalizzavano" le commissioni. In secondo luogo si abrogano i passi relativi all'esame contenuti nel decreto sul secondo ciclo, in particolare si abroga la norma che legava la terza prova alla valutazione INVALSI, oltre alle disposizioni su ammissione all'esame, "ottisti" e candidati esterni, le quali ultime però sono riprese da disposizioni quasi simili nel nuovo testo. Infine viene abrogata la norma che legava l'INVALSI e la sua valutazione alla terza prova dell'esame di stato.</p>
---	--	---

<b>ARTICOLO 9</b>		
<b>Norma finanziaria</b>		
<p>(segue) <b>3. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000,00, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000,00 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000,00 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000,00, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, quanto ad euro 63.810.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, quanto ad euro 38.950.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</b></p> <p><b>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</b></p> <p><b>5. La presente legge</b></p>	<p>1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione.</p> <p>3. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Il ritorno alle commissioni esterne comporta oneri più alti per lo stato soprattutto in quanto a trasferte, dal momento che i commissari verranno da scuole diverse e da località diverse, pur con tutti gli accorgimenti logistici di nomina che in genere vengono adottati, e dal momento che i presidenti, uno ogni due classi, saranno più numerosi. E' logico perciò che siano previsti stanziamenti più sostanziosi.</p>

<b>entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</b>		
--	--	--